

Publicato il 03/05/2021

N. 05135/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 120 del 2021, proposto da Studio Polispecialistico **Nomentano** S.r.l., Centro Diagnostico Clanis S.r.l., Analisi Cliniche Luisa – S.A.M. S.r.l., Analisi Cliniche Prof. Giulio Ciaffi S.r.l., Lab Doctor S.r.l., Salus Laboratorio Analisi Cliniche S.r.l., Laboratorio di Analisi Cliniche Dr. Marcello Barbato S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche Santa Croce S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l., U.S.I. S.p.A. – Unione Sanitaria Internazionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo Calcioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Muzio Clementi n. 58;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Presidente della Regione Lazio, Assessorato Alla Sanità della Regione Lazio non costituiti in giudizio;

nei confronti

Azienda U.S.L. Roma 1 non costituito in giudizio;

Asl Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessia Alesii, Gloria Di Gregorio, Andrea Mollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensiva

della nota Prot. n. 0902656 del 21 ottobre 2020, comunicata via P.E.C. in pari data, in particolare per la parte in cui impone un prezzo alla prestazione privata collegata all'esecuzione dei test molecolari per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e l'invio di una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente, dipendente, o comunque collegato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Asl Roma 1;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2021 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; preannunciando alle parti la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che,

i laboratori di analisi in epigrafe indicati hanno reagito con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare, alla nota della Regione Lazio n. 0902656 del 21 ottobre 2020, comunicata in pari data via P.E.C. con la quale gli stessi sono stati invitate a manifestare interesse per l'esecuzione di test molecolari su richiesta ed a spese a carico del cittadino.

In particolare l'amministrazione, per l'esecuzione dei test molecolari per la ricerca del virus SARS-CoV-2., ha statuito ed imposto un prezzo massimo per la singola prestazione.

E' necessario osservare che, allo stato, per l'esecuzione dei riportati test molecolari per la ricerca del virus SARS-CoV-2, non sussiste, né una normativa nazionale, né una regionale primaria che stabilisca i requisiti ed i criteri per lo svolgimento della indicata attività.

Di contro, tali criteri sono stati individuati attraverso una mera normativa regionale interna.

In particolare, tutta l'attività sanitaria e, per quanto in questa sede interessa, dei laboratori di analisi, è soggetta, sia con riferimento agli aspetti strutturali, che all'esercizio delle rispettive attività, alle previsioni di cui alla L.R. del Lazio n. 4/2003.

La lettera d) del comma 2 dell'art. 2 della citata Legge regionale, statuisce che :” rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di seguito denominata “autorizzazione all'esercizio”, “sulla base della normativa vigente, i requisiti minimi per la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie” (lettera b) comma 2 dell'art. 2 della citata Legge regionale).

Che, inoltre, i requisiti tecnologici, strutturali ed organizzativi, necessari alla autorizzazione dei laboratori di analisi, sono puntualmente indicati nel Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio e dai rispettivi allegati, del 16 novembre 2016.

Ora, il rilascio dell'autorizzazione e la sua periodica verifica, consente alla struttura di esercitare le attività sanitarie previste nell'autorizzazione, né la p.a., in assenza di una previsione primaria, può ritagliare da tale contesto ulteriori e specifiche attività per sottoporle a una più rigida disciplina: una volta autorizzata ed in costanza dell'autorizzazione il privato può svolgere, nel rispetto dei protocolli indicati nel Decreto del Commissario ad acta, ogni esame conseguente.

Nel caso di specie, di contro, l'amministrazione regionale, ha stabilito limiti e condizioni per l'attività autorizzativa non accreditata in violazione dunque delle previsioni generali.

Non solo, la stessa amministrazione ha inteso stabilire un tetto al costo delle singole prestazioni, pur non essendo le stesse somministrate, neppure indirettamente, dal servizio pubblico.

Si tratta di una determinazione in palese contrasto con le previsioni costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 41.

Stabilire il costo di una prestazione privata riguarda e si inserisce nell'ambito di scelte aziendali e nel contesto della libertà di concorrenza, rispetto alle quali solo la norma primaria può, eventualmente, prevedere evenienze di coattiva impostazione del prezzo del servizio, sempre nel rispetto e nel bilanciamento dei contrapposti interessi anche costituzionali.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento censurato deve essere annullato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento in epigrafe indicato.

Condanna la sola parte resistente al pagamento delle spese di lite che a mente del D.M. n. 55/2014, quantifica in euro 1.000,00 (mille), oltre IVA, cpa e spese generali, per ogni ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2021, tenutasi da remoto ed in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO